

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 22 novembre 2010

“ TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
DI ORIGINE AGRICOLA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.La Regione ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente; la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

Art. 2 Oggetto

1.La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo quanto disposto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

2.Nell'ambito delle misure obbligatorie presenti nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti, il Piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, è redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale.

3.I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi.

4.Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il Piano di concimazione aziendale di cui al comma 2.

Art. 3 Disposizioni regionali

1.E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici:

- a) dall' 1 dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;
- b) entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unità abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non siano interrati contestualmente allo spandimento;
- c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento.

2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con apposita delibera, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'articolo 2, comma 1.

3.E' confermato quanto disposto dal Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, redatto in conformità all'allegato 7/A-IV della

parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvedono all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalle suddette designazioni.

Art. 4

Competenze della Regione

1. E' di competenza della Regione:

- a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania (ARPAC);
- b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'articolo 3, comma 3;
- c) l'invio ai ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della presente legge;
- d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione.

Art. 5

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;
- b) l'imposizione di prescrizioni;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;
- d) i controlli;
- e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;
- f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

Art. 6

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo 152/2006, a chiunque contravviene alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal Comune.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro



Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 2

Comma 1

Delibera di Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 209: "Approvazione del programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 2006. Rimodulazione Delib.G.R. n. 182/2004".

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Art. 101: "Criteri generali della disciplina degli scarichi".

Comma 7: "7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;*
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore".*

Decreto Ministeriale 7 aprile 2006: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152".

Nota all'art. 3

Comma 3

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo precedente.

Allegato 7 alla parte III

Parte A - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Parte AIV - Indicazioni e misure per i programmi d'azione.

Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 già citato nella nota all'articolo precedente.

Titolo V - Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.

Comma 1

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 2.

Art. 137: "Sanzioni penali".

Comma 14: "14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".